

(N. 496)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1949

Proroga al 30 giugno 1950 della legge 24 novembre 1948, n. 1437 concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E. C. A., delle indennità di caro-pane e di altre spese.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione dell'Interno ha fatto presente la necessità che vengano prorogate fino al 30 giugno 1950 le facoltà previste dall'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, che consente di provvedere mediante aperture di credito al pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e della indennità di caro-pane agli assistiti fino al limite di lire 100 milioni ed al pagamento delle spese per i servizi del razionamento consumi e delle spese di propaganda di italianità fino all'importo di lire 50 milioni.

Poichè i motivi che hanno giustificata la emanazione della legge n. 1437 del 1948, tuttora sussistono, è stato predisposto l'accluso schema di disegno di legge con il quale viene

proposta la proroga al 30 giugno 1950 del provvedimento in parola, ad eccezione delle spese per il razionamento consumi alimentari per le quali viene ridotto da 50 a 25 milioni il limite previsto nella citata legge, non sussistendo più, per essersi notevolmente ristretto il campo di attività di quel servizio, le condizioni che avevano giustificato la facoltà di emettere ordini di accreditamento fino al predetto limite di lire 50 milioni.

Sull'argomento si è favorevolmente pronunciata la Corte dei conti, sentita a norma del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273.

Per le considerazioni suesposte, confido, onorevoli colleghi, che vorrete dare il vostro assenso all'unito schema di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È prorogato fino al 30 giugno 1950 e con effetto dal 1° luglio 1949, la efficacia dei commi secondo, terzo e quinto dell'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernenti le integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, le indennità di caro-pane agli assistiti e le altre spese da effettuarsi a carico del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio 1949-50 corrispondenti a quelle del capitolo 413-ter dello stesso bilancio per l'esercizio 1948-49.

Art. 2.

Per i pagamenti del servizio razionamento consumi alimentari è analogamente autorizzata fino al termine di cui al precedente articolo 1, la emissione di aperture di credito per un importo non superiore a lire 25 milioni.